Pubblicata all'Albo Pretorio il

Trasmessa ai Capigruppo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 41 Del 11-06-20

OGGETTO:

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE IN FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE COSTRETTE ALLA CHIUSURA DALL'EMERGENZA COVID 19. APPLICAZIONE TARIFFA AGEVOLATA TARI PER L'ESERCIZIO 2020. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore 17:00, nella Casa Comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunita in modalità "a distanza", tramite videoconferenza, secondo quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 4 del 19 marzo 2020, la Giunta Comunale.

Risultano presenti, tutti in videoconferenza:

Di Donato Francesco	SINDACO	P
Oddis Monica	VICE SINDACO	Р
Cipriani Daniela	ASSESSORE	Р

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa all'adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Marisa D'Amico la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Francesco Di Donato in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

Ricordato:

- che con delibera di C.C. n. 7 del 23 febbraio 2020 è stato approvato il Piano economico –finanziario e il piano tariffario per la gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti esercizio 2020;
- che con il provvedimento Amministrativo 7/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il piano finanziario e tariffario relativo al servizio di gestione dei rifiuti ma ha altresì rinviato ad un successivo atto l'adeguamento del Piano adottato alle disposizioni emanate dall'Autorita di vigilanza per la gestione del servizio "ARERA" con la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019;

Preso atto che, l'IFEL con nota di chiarimento del 24 aprile 2020 rispondendo a diversi quesiti formulati da Sindaci e Amministratori locali di vari comuni ha precisato quanto di seguito:

- il Legislatore in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID 19 è intervenuto con il dl n.18 del 2020 (cd. Dl Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio.
- Il comma 5 dell'articolo 1071 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023.

Accertato che il Comune in applicazione della delibera ARERA 443/2019 ha avviato il lavoro di predisposizione del metodo normalizzato per il calcolo della tariffa di gestione del servizio rifiuti ma a causa dell'emergenza Covid 2019 difficilmente riuscirà in tempi brevi a definire la procedura;

Vista:

• la delibera di G.C. n. 28 del 24 aprile 2020 con la quale l'Amministrazione formula un atto di indirizzo verso l'ufficio finanziario teso a verificare la possibilità di ridurre la pressione fiscale sulle attività produttive pesantemente colpite dalla chiusura imposta dal Legislatore a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 2019;

Verificato che con la delibera 28/2019 l'amministrazione comunale demanda al responsabile del servizio finanziario i seguenti incarichi;

- stimare il costo a carico del Bilancio comunale necessario ad assicurare una riduzione del gettito dell'imposta TARI a carico delle imprese coinvolte nel fermo attività a causa dell'emergenza sanitaria COVID 2019;
- Reperire in Bilancio, proponendo idonea variazione con valenza per il solo esercizio 2020, le risorse ovvero le economie di spesa necessarie a finanziare il minor gettito derivante dal Ruolo TARI 2020;

Preso atto che, l'iFEL, con la nota sopra richiamata, ha fornito ampia delucidazione sulla possibilità di adottare provvedimenti di riduzione della TARI chiarendo nello specifico alcuni aspetti normativi e precisamente:

- In relazione ai quesiti posti da numerosi Comuni, con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffa per quelle categorie di utenza – in prevalenza non domestiche – che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19, si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono.
- Sotto il profilo generale si osserva che il prelievo sui rifiuti, sia esso articolato sotto forma di tributo (TARI) o di prelievo avente natura corrispettiva (Taric), deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti. Dispone, infatti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio".
- Il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659). Su questa base si è determinata un'ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che devono ovviamente sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. Si tratta quindi di "riduzioni atipiche"2 di tariffa , ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti.
- Circa la modalità di copertura delle "riduzioni atipiche", sebbene non si registri uniformità di pensiero a causa della imprecisa formulazione del comma 660 della legge n. 147 del 2013, la stessa norma è sufficientemente esplicita nel dire che "può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune", ovvero in altri termini a carico del bilancio comunale.
- Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che
 esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere
 approvata entro il 30 giugno 2020, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107,
 comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare
 per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019.

Vista la relazione del responsabile del Settore II Contabilità e Tributi dalla quale si possono rileva i seguenti dati:

- n. delle utenze non domestiche iscritte nel ruolo TARI Esercizio 2019 n. 206
- gettito TARI previsto in bilancio a carico delle utenze sopra richiamate Euro 291.830,50;
- numero attività costrette alla chiusura dell'attività a seguito dell'emergenza COVID 2019 n. 192;
- gettito TARI delle aziende cui è stato imposto il Fermo attività Euro 284.762,77;
- stima minor gettito TARI con applicazione riduzione di aliquota del 33% nei primi 6 mesi Euro 47.534,28 riduzione di aliquota del 33% per l'intero esercizio Euro 95.068,56;

Preso atto:

che con il decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 son stati assegnati ai comune 3.000.000,00 di Euro per coprire gli oneri derivanti dai minori gettiti fiscali e pre coprire i costi per le funzioni fondamentali dei comuni;

che al Comune di Roccaraso è stata assegnata una somma stimata in circa 250.000,00 Euro;

Vista la Proposta di Delibera di C.C. n. 17 del 10 GIUGNO 2020 con la quale viene approvata la variazione al Bilancio di Previsione esercizio 2020/2022 contenente fra l'altro anche la copertura del minor gettito derivante dall'adozione del presente atto;

Ritenuto dover dare attuazione a quanto disposto con la delibera di G.C. n. 28/2020 applicando una riduzione di aliquota pari ad un terzo sulle aliquote TARI limitatamente all'esercizio 2020;

Con Votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. Proporre al Consiglio Comunale di confermare il Piano Economico Finanziario adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23 febbraio 2020;
- proporre al consiglio di Istituire per l'esercizio finanziario 2020 una aliquota ridotta per le attività economiche consentendo alle imprese di non pagare la TARI per il periodo di inattività forzata a causa dell'emergenza sanitaria COVID 2019;
- 3. proporre l'applicazione della riduzione pari ad 1/3 dell'aliquota per le imprese che hanno effettivamente subito il fermo attività;
- 4. dare mandato all'ufficio tributi di emettere il ruolo tari esercizio 2020 con scadenza di riscossione 15 luglio 2020 15 ottobre 2020;
- dare mandato all'ufficio tributo di definire entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2020 il procedimento di revisione del Piano Finanziario ai sensi della Delibera ARERA 443/2019.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Dott. Francesco Di Donato	F.to Dott.ssa Marisa D'Amico
SI ATTES	TA:
[] La presente deliberazione è stata pubblicata all questo Comune per 15 giorni consecutivi dal opposizioni di sorta.	'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale d al senza esito di osservazioni d
Roccaraso, li	F.to IL MESSO COMUNALE
LA PRESENTE DELIBERAZIONE In data 11-06-20	E' DIVENUTA ESECUTIVA
[] per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio pubblicazione di cui sopra.	per 10 giorni consecutiva, successivi alla
Roccaraso, Iì F.to Dott.ssa Marisa D'Amico	IL SEGRETARIO COMUNALE
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE	
Roccaraso, lì	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Segretario Comunale